



Servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non, derivanti da attività sanitarie

ALLEGATO 1
CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA APERTA PER L'ASSEGNAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON, DERIVANTI DA ATTIVITA' SANITARIE DI TUTTI I PRESIDI OSPEDALIERI, DISTRETTUALI E DIPARTIMENTI DELLE AZIENDE SANITARIE

1	PREMESSA	2
2	DEFINIZIONI	3
3	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	5
4	TIPOLOGIA DI RIFIUTI, QUANTITA' E ANALISI	7
5	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO	8
6	FORNITURA CONTENITORI ED ETICHETTE	8
7	SISTEMA DI PESATURA	19
8	RILEVAZIONE DELLA RADIOATTIVITA'	20
9	DEPOSITO TEMPORANEO, CISTERNE, ISOLA ECOLOGICA	21
10	LUOGHI DI PRODUZIONE E FREQUENZA DI TRASPORTO.....	23
11	TRASPORTO	24
12	SMALTIMENTO, RECUPERO, DESTINAZIONE FINALE	25
13	FORMULARIO.....	28
14	SERVIZI AGGIUNTIVI.....	29
14.1	ANALISI AGGIUNTIVE.....	29
14.2	BILANCE DEDICATE	29
15	PERSONALE DELLA DITTA	29
16	NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO, SULLA PREVENZIONE DEI RISCHI E SULLA FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	30
17	DIRITTO DI SCIOPERO	31
18	RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	32
19	PREZZI E VARIAZIONE DEI PREZZI.....	32
20	VARIAZIONE QUANTITA' NELL'ORDINATIVO DI FORNITURA	32
21	CONTATTI DEL FORNITORE	33
22	SERVIZIO DI REPORTISTICA.....	33
23	SERVIZIO DI ACCESSO DATI SU WEB	34

1 PREMESSA

Il presente Capitolato disciplina il servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non, riportati nell'Allegato 7 – Dettaglio della Fornitura, derivanti dalle attività di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e ricerca, prodotti dalle seguenti Aziende sanitarie:

- Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara.
- Azienda Ospedaliera S. Maria Nuova di Reggio Emilia.
- Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia.
- Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza.
- Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì.
- Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini.
- Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola.
- Azienda Unità Sanitaria Locale di Cesena.
- Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (I.R.S.T.).

E' escluso dal presente appalto il servizio di movimentazione interna dai luoghi di produzione ai depositi temporanei e alle isole ecologiche.

Sono esclusi dal servizio di cui alla presente gara i rifiuti assimilati agli urbani (smaltiti dal Gestore del Servizio Pubblico di raccolta), i rifiuti radioattivi disciplinati dal D.lgs. 230/95, le sostanze stupefacenti di cui al DPR 309/1990 e s.m.i, e le parti anatomiche riconoscibili.

Lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato Tecnico deve essere assicurato dalla Ditta aggiudicataria in conformità al contenuto delle norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti in materia, anche in caso di modifiche o integrazioni intervenute dopo la stipula della Convenzione e dei relativi Ordinativi di Fornitura.

I servizi oggetto della fornitura possono essere così distinti:

1. Servizio base articolato in:
 - a) analisi merceologiche, chimiche e fisiche, finalizzate alla corretta gestione del rifiuto;
 - b) fornitura di contenitori ed etichette;
 - c) pesatura del rifiuto, prima del trasporto;

- d) rilevazione radioattività del rifiuto, prima del trasporto;
 - e) gestione dei depositi temporanei e delle isole ecologiche;
 - f) raccolta dei rifiuti dai depositi temporanei e dalle isole ecologiche e trasporto esterno;
 - g) conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni di smaltimento/recupero;
 - h) fornitura di formulari, registri regolarmente vidimati e compilazione e consegna dei formulari e di eventuale altra documentazione (documento di trasporto, istruzioni scritte, etc) ove richiesta;
 - i) trasmissione delle informazioni necessarie alla compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui alla Legge 25/01/1994 n. 70 e s.m.i..
2. Servizi aggiuntivi, descritti nel paragrafo 14, articolati in:
- a) analisi aggiuntive a quelle previste nel Servizio base;
 - b) fornitura, installazione e manutenzione di una bilancia dedicata.

Per ciascun Servizio richiesto la Ditta deve presentare una proposta precisa, dettagliata e articolata, “Relazione Tecnica”, redatta sulla base delle informazioni contenute nell’”Allegato 6 – Struttura e contenuto della Relazione Tecnica”, da allegare nella Busta B al momento della presentazione dell’offerta, a pena di esclusione. Tale Relazione Tecnica è ritenuta adeguata solo se completamente rispondente ai requisiti specificati nel presente Capitolato ed è vincolante per il Fornitore, che si impegna ad erogare tutti i prodotti e servizi, con le modalità in essa previsti.

2 DEFINIZIONI

Ove non diversamente specificato, la terminologia adottata nel presente documento si riferisce a quella contenuta nella normativa di riferimento. Si ritiene utile, in aggiunta, definire i seguenti termini:

Intercenter - ER: l’Agenzia che svolge il ruolo di centrale di committenza.

Aree ad alto rischio: le aree sanitarie “critiche” per l’esecuzione di procedure chirurgiche e invasive e/o per la presenza di pazienti gravemente immunocompromessi, quali, ad esempio, blocchi operatori\sale operatorie decentrate, ambulatori chirurgici (ove viene eseguita attività di chirurgia ambulatoriale), punto nascita-blocco parto, sale di emodinamica, sale di endoscopia, aree di degenza di terapia intensiva, terapia sub-intensiva, pazienti trapiantati, centro di sterilizzazione, ecc.

Aziende: le Aziende Sanitarie regionali aderenti alla Convenzione stipulata da Intercenter.

Bonifica: l’insieme degli interventi atti ad eliminare una contaminazione.

Contaminazione: presenza su un oggetto o in una matrice ambientale di un agente, ossia di una sostanza chimica, biologica, fisica che ha effetti sugli organismi e può avere effetti sulla salute umana.

Contenitore monouso: imballaggio per rifiuti che viene fornito nuovo all'Azienda e può essere utilizzato una sola volta. Tale contenitore è "a perdere", ossia è un rifiuto esso stesso, da inviare a smaltimento unitamente ai rifiuti che contiene.

Contenitore riutilizzabile: contenitore per rifiuti che deve essere svuotato dai rifiuti stessi, sottoposto a un trattamento (svuotamento, sanificazione e sanitizzazione) che ne consente il riutilizzo in condizioni igieniche sicure e riutilizzato per le attività oggetto del presente Capitolato. In questo caso, il contenitore usato non è un rifiuto prodotto dall'Azienda, nemmeno al termine del ciclo di utilizzo. Per i contenitori rigidi esterni riutilizzabili dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo, il trattamento deve essere automatizzato. Tale trattamento deve essere descritto approfonditamente dalla Ditta nella Relazione Tecnica come indicato all'Allegato 6 – Struttura e contenuto della Relazione Tecnica”.

Deposito temporaneo: nei luoghi di produzione, indica le aree appositamente individuate per il raggruppamento dei rifiuti provenienti dai punti di produzione, effettuato prima del loro allontanamento dai luoghi stessi.

Destinazione finale: impianto di smaltimento o recupero in cui sono effettuate le operazioni di smaltimento previste dall'Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 o di recupero previste dall'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.).

Ai fini del presente Capitolato non sono considerati "Destinazione finale":

- gli impianti di sterilizzazione dei rifiuti;
- gli impianti in cui sono svolte le operazioni D13, D14, D15, R12, R13.

Pertanto anche, per i rifiuti sottoposti alle operazioni di cui sopra, per Destinazione finale, deve comunque intendersi l'impianto a cui sono successivamente destinati, per essere sottoposti alle operazioni da D1 a D12 (smaltimento) o da R1 a R11 (recupero).

Fornitura dei contenitori: la fornitura dei contenitori per rifiuti delle tipologie previste dal presente Capitolato, compresi gli oggetti (es. fascette, etichette) e le attrezzature (es. carrelli) per il loro utilizzo, nelle quantità richieste dalle Aziende, compresa la consegna nei luoghi e nei tempi dalle stesse specificate.

Isola ecologica: area esterna di deposito temporaneo.

Luogo di produzione: tutte le sedi delle strutture e delle altre articolazioni aziendali in cui si producono i rifiuti.

Manutenzione: le attività, ordinarie e straordinarie, necessarie a mantenere efficiente e in buono stato un'attrezzatura, un impianto, un'area di deposito o isola ecologica o qualsiasi altro oggetto.

Punto di produzione: i singoli locali in cui si producono i rifiuti.

Referente dell'Azienda: Responsabile dell'esecuzione del contratto individuato dall'Azienda o soggetto delegato, che ha la responsabilità di vigilare e sorvegliare sulla corretta gestione del contratto.

Referente della Ditta: Responsabile dell'esecuzione del contratto individuato (per ciascuna Azienda aderente alla Convenzione) dalla Ditta aggiudicataria o soggetto delegato, con il compito di tenere i rapporti con una o più Aziende aderenti alla Convenzione.

Rigenerazione: complesso di operazioni per rigenerare un materiale o un prodotto logorato dall'uso o dal tempo, ossia per ricostituirne le proprietà e le caratteristiche originali, in modo da consentirne il riutilizzo.

Sanificazione: rimozione meccanica dello sporco visibile aderente, del sangue, delle sostanze proteiche da superfici ed oggetti, effettuata con l'uso di detergenti, che ha l'effetto di rimuovere i microrganismi e abbassare notevolmente la carica microbica. Deve essere sempre seguita da risciacquo.

Sanitizzazione: procedimento chimico e fisico che si propone di abbassare a livello di sicurezza la carica dei microrganismi patogeni, ad eccezione delle spore batteriche, presenti su superfici ed oggetti inanimati. Deve essere sistematicamente preceduta dalla sanificazione.

Trasporto esterno: fase di gestione dei rifiuti che consiste nella pesatura e movimentazione degli stessi dai depositi temporanei agli impianti di recupero e smaltimento, comprese le operazioni di carico e scarico dei mezzi di trasporto utilizzati e la compilazione del formulario di accompagnamento.

3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio descritto nel presente Capitolato deve essere svolto interamente con personale, materiali e mezzi della Ditta Aggiudicataria, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio, ai sensi dell'art. 1655 c.c., nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, comunitarie, nazionali, regionali ed eventuali e successive modifiche e nel rispetto delle disposizioni stabilite dalle Aziende. La Ditta Aggiudicataria individua, per ciascuna Azienda, un proprio Referente con cui le Aziende si

interfacciano per la gestione dell'intero contratto (la stessa persona può essere Referente per una o più Aziende).

Nell'espletamento del servizio la Ditta Aggiudicataria non deve interferire ed intralciare le normali attività svolte nei reparti e servizi aziendali.

Il Servizio base comprende quanto necessario allo svolgimento di tutte le attività descritte nel presente Capitolato ed in particolare:

- **fornitura** di contenitori per i rifiuti e di imballaggi per il trasporto nelle quantità necessarie al regolare svolgimento del servizio, nel rispetto delle caratteristiche tecniche indicate nel paragrafo 6 del presente Capitolato e di tutte le attrezzature atte a garantire il regolare svolgimento del servizio, comprese quelle eventualmente necessarie per il deposito temporaneo e la movimentazione dei rifiuti stessi (container, carrelli, ecc);
- **consegna** di tali contenitori nelle quantità, nei luoghi e con la frequenza concordati con il Referente dell'Azienda;
- **caricamento sui mezzi e trasporto esterno** con mezzi idonei e personale formato ed autorizzato, come specificato nel paragrafo 10, nel rispetto delle norme sul trasporto delle merci pericolose ove applicabile;
- **conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni di smaltimento/recupero**, in relazione alla specifica natura dei rifiuti;
- **fornitura di formulari e registri regolarmente vidimati;**
- **compilazione e consegna dei formulari** e di eventuale altra documentazione (documento di trasporto, istruzioni scritte, etc) ove richiesta, come specificato nel paragrafo 12;
- **trasmissione delle informazioni necessarie alla compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)** di cui alla Legge 25/01/1994 n. 70 e s.m.i.;
- **pesatura dei rifiuti**, come specificato nel paragrafo 7;
- **rilevazione della radioattività**, come specificato nel paragrafo 8;
- **consulenza normativa e consulente ADR**: la Ditta deve garantire la disponibilità di persone particolarmente esperte per assistere le Aziende nell'esecuzione del contratto, anche nell'ambito delle attività di informazione, formazione e addestramento del personale sanitario;

- **intervento di bonifica** in caso di dispersione o versamento accidentale di rifiuti nelle pertinenze delle Aziende durante le operazioni di movimentazione, carico e trasporto, nonché messa in sicurezza dell'area interessata, secondo procedure validate dalle Aziende;
- **esecuzione di analisi** merceologiche, chimiche e fisiche finalizzate alla corretta gestione del rifiuto (classificazione del rifiuto, identificazione delle categorie di pericolo, trattamento, trasporto, smaltimento/recupero, ecc.), come indicato nel paragrafo 4 e compilazione delle relative schede ADR.

Tutti i materiali, le sostanze, i preparati e le attrezzature impiegate per l'espletamento del servizio devono essere conformi sia alle prescrizioni di legge in materia ambientale, sia alle normative vigenti in materia di igiene, sicurezza del lavoro e prevenzione incendi.

4 TIPOLOGIA DI RIFIUTI, QUANTITA' E ANALISI

Una stima dei rifiuti prodotti dalle Aziende è indicata nell' Allegato 7 – Dettaglio della Fornitura, in cui è riportato l'elenco dei rifiuti prodotti nel normale ciclo produttivo dalle Aziende: sono indicati il codice CER e ove disponibile la descrizione del rifiuto, la produzione riferita all'ultimo anno, la tipologia di contenitore utilizzato e la frequenza del ritiro.

Le informazioni contenute nell'Allegato di cui sopra hanno carattere puramente indicativo; tutte le modalità di svolgimento del servizio devono essere riviste e concordate con le singole Aziende Sanitarie al momento della definizione del Piano Dettagliato degli Interventi, di cui al paragrafo 5.

In fase di avvio del servizio la Ditta Aggiudicataria deve effettuare le analisi merceologiche, chimiche e fisiche, finalizzate alla corretta gestione del rifiuto (classificazione del rifiuto, identificazione delle categorie di pericolo, trattamento, trasporto, smaltimento/recupero, ecc.) indicate dalla singola Azienda Sanitaria. Tali analisi non possono eccedere, nel corso della fornitura, il numero massimo di 25 per singola Azienda Sanitaria; quelle richieste in numero superiore sono considerate servizio aggiuntivo. La Ditta Aggiudicataria deve servirsi di laboratori analisi pubblici o privati o enti esterni specializzati, accreditati SIT-SINAL. I documenti in originale o in copia conforme devono essere consegnati alle Aziende.

5 ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Ai fini dell'attivazione della Convenzione, le singole Aziende inviano alla Ditta Aggiudicataria una Richiesta Preliminare di Fornitura contenente una sintetica descrizione dei luoghi di produzione, dei depositi temporanei, l'ubicazione degli stessi, le informazioni sui rischi specifici ed tutte le altre informazioni funzionali al servizio richiesto.

La Ditta Aggiudicataria, entro **7 giorni solari** dalla ricezione della Richiesta Preliminare di Fornitura ha l'obbligo di concordare con l'Azienda interessata la data del sopralluogo che dovrà comunque avvenire entro **15 giorni solari** dalla data di richiesta.

Entro **30 giorni solari** dal sopralluogo, pena l'applicazione delle penali, la Ditta Aggiudicataria deve fornire all'Amministrazione interessata un Piano Dettagliato degli Interventi conforme a quanto presentato in sede di presentazione dell'Offerta tecnica.

Tale documento deve comprendere almeno le seguenti informazioni:

- luoghi di produzione interessati;
- dotazioni, attrezzature, ecc dei depositi temporanei e delle isole ecologiche;
- frequenza delle attività;
- ammontare totale del servizio richiesto ottenuto a partire dai prezzi indicati in offerta e dalle quantità e tipologie di servizio che l'Azienda intende attivare.

L'Azienda, una volta ricevuto il Piano Dettagliato degli Interventi, può:

1. accettarlo e quindi procedere all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
2. inviare le proprie deduzioni. La Ditta Aggiudicataria, in tal caso, deve riformulare un nuovo Piano recependo la richiesta di modifiche e inviarle entro i successivi **10 giorni solari**, pena l'applicazione delle penali.

6 FORNITURA CONTENITORI ED ETICHETTE

Per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, la Ditta aggiudicataria provvede alla fornitura di tutto il materiale elencato nel presente paragrafo, necessario all'espletamento del servizio, in quantità tali da soddisfare le esigenze delle Aziende.

Tutti i contenitori (compresi i sacchi, laddove utilizzati) devono:

- essere consegnati integri, puliti, asciutti, privi di contaminazioni e residui ed esenti da cattivi odori, con modalità tali da conservare tali caratteristiche;
- essere etichettati o serigrafati, a cura della Ditta, secondo quanto indicato nella normativa vigente. Deve essere consegnato un numero di etichette superiore a quello dei contenitori. Le ulteriori caratteristiche delle etichette o serigrafie di ogni tipologia di contenitore sono specificate nella tabella riportata di seguito nel presente paragrafo;
- possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti ai quali sono destinati;
- essere facilmente stoccabili e possibilmente impilabili;
- essere distinti secondo un codice colore, da concordare con le singole Aziende, in funzione della tipologia di rifiuto contenuto;
- essere imballati in modo tale da garantirne la corretta conservazione: per le aree ad alto rischio i sacchi, i contenitori e i coperchi devono essere confezionati chiusi in unità contenenti non più di 10 pezzi;
- essere provvisti di sistemi di presa agevoli all'impugnatura e resistenti, che non interferiscano con il normale uso del contenitore, almeno per i contenitori di volume maggiore di 7 litri;
- possedere una forma che ne garantisca la massima stabilità durante l'utilizzo e trasporto;
- possedere una chiusura finale di facile attuazione e realizzabile senza l'impiego di altri ausili oltre al coperchio (per i contenitori rigidi) o alla fascetta (per i sacchi);
- essere costituiti da materiali il cui smaltimento (es. termodistruzione) non produca sostanze tossiche (es. PVC);
- non contenere lattice (“*latex free*”);
- per quanto riguarda il trasporto delle merci pericolose, gli imballaggi devono essere conformi alla normativa vigente;
- la tolleranza indicativa sul volume dei contenitori e dei sacchi è pari a più o meno il 10%.

Nei casi in cui ciò sia compatibile con l'impiego previsto, sono preferibili le soluzioni che prevengono la produzione dei rifiuti di imballaggio (es. contenitori riutilizzabili) e la riduzione dell'impiego di materie prime vergini.

La Ditta concorrente deve specificare quali contenitori intende fornire come monouso e quali come riutilizzabili; per questi ultimi, la Ditta concorrente deve fornire una descrizione dettagliata dei processi che ne consentono il riutilizzo, specificando:

- natura e ubicazione di attrezzature e impianti di trattamento impiegati (di cui deve essere fornita un'adeguata documentazione tecnica e materiale illustrativo);
- capacità produttiva degli impianti espressa in n.ro di contenitori processati al giorno;
- sostanze e preparati impiegati (di cui devono essere fornite le schede tecniche e di sicurezza);
- procedure seguite per l'esecuzione del processo che ne consente il riutilizzo, il controllo dell'efficacia e l'eventuale validazione del processo stesso.

Si precisa che, per gli imballaggi rigidi esterni riutilizzabili destinati ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, l'impianto di sanificazione, sanitizzazione e rigenerazione dei contenitori deve essere ubicato presso ciascun impianto di smaltimento cui sono destinati detti rifiuti. Si precisa che il procedimento di sanificazione, sanitizzazione e di rigenerazione di tali contenitori deve avvenire in un impianto automatizzato, ossia senza alcun intervento manuale.

Presso ogni sede, i contenitori devono essere consegnati nelle zone individuate dal Referente dell'Azienda. La fornitura dei contenitori deve essere regolare, costante, prevedere una scorta adeguata, concordata con il Referente dell'Azienda, periodicamente reintegrata in autonomia dalla Ditta. La Ditta deve dotarsi di idonei locali di immagazzinamento dei contenitori puliti necessari all'esecuzione del servizio al di fuori delle aree di pertinenza delle Aziende. L'approvvigionamento deve avvenire con tempi e modalità tali da assicurare il fabbisogno di ciascun luogo di produzione ma, contemporaneamente, non creare eccessivi accumuli di materiale nelle pertinenze delle Aziende, anche al fine di garantire il rispetto della normativa prevenzione incendi.

Nel caso in cui si verificasse un aumento straordinario del fabbisogno di contenitori che comporti la necessità di approvvigionamento imprevisto, deve essere garantita la loro fornitura entro 12 ore dalla richiesta a mezzo fax o per posta elettronica o al *call center* di cui al paragrafo 21.

Il servizio deve comprendere la fornitura delle seguenti tipologie di contenitori:

TIPOLOGIA DEL RIFIUTO CER	TIPOLOGIA DEL CONTENITORE
<p>18 01 03*</p> <p>18 02 02*</p>	<p><u>Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni</u></p> <p>Sacchi monouso interni: in plastica non clorurata, impermeabili, di colore facilmente identificabile, di spessore adeguato (non inferiore a 0,080 mm), aventi adeguate caratteristiche di resistenza meccanica e chimica, a tenuta di sicurezza per i liquidi, in modo da evitare perdite di contenuto alle normali condizioni di trasporto. <u>I sacchi devono essere forniti in numero superiore a quello dei contenitori esterni, così come le fascette di chiusura che devono essere facilmente chiudibili, non riapribili (per evitare spargimenti accidentali del contenuto) e di lunghezza e resistenza adeguata, per consentire una facile chiusura del sacco. I sacchi devono avere dimensione adeguata alla volumetria dei contenitori esterni; una volta posizionati negli stessi, il bordo deve sporgere non meno di 10 cm.</u></p> <p>Sacchi monouso da 20 litri: in plastica non clorurata, impermeabili, di colore facilmente identificabile, di spessore adeguato (non inferiore a 0,060 mm), aventi adeguate caratteristiche di resistenza meccanica e chimica, a tenuta di sicurezza per i liquidi e facilmente richiudibili.</p> <p>Contenitori esterni riutilizzabili o monouso: in plastica non clorurata, rigidi, di colore facilmente identificabile, resistenti, impermeabili ed idonei al trasporto delle merci pericolose, agevolmente stoccabili e impilabili sia da vuoti che da pieni, con chiusura tale da impedire dispersioni accidentali del materiale all'esterno. Devono essere provvisti di coperchio per la chiusura temporanea e dotati di un sistema di chiusura ermetica e definitiva per tutta la durata del trasporto, realizzabile senza l'impiego di altri ausili oltre al coperchio. I contenitori devono essere corredati delle fascette per i sacchi, che devono essere facilmente chiudibili, non riapribili (per evitare spargimenti accidentali del contenuto) e di lunghezza e resistenza adeguata (per consentire una facile chiusura del sacco), apposte in posizione facilmente accessibile quando il contenitore è pieno, oppure fornite a parte. I contenitori devono essere proposti in diversi formati, con capacità indicative di litri 20, 40, 60 idonei a contenere tutte le tipologie di rifiuti prodotti (ad es. filtri emodialisi, circuiti da extracorporea, etc..). I contenitori, oltre ai simboli e alle scritte obbligatori per legge, devono riportare un'etichetta, su cui sia possibile scrivere con una comune penna a sfera o con un pennarello a sfera la data di chiusura, il nome dell'Azienda e del reparto produttore.</p> <p>Nel caso in cui il Fornitore offra contenitori riutilizzabili devono essere documentate le modalità adottate per la disinfezione e/o per la rigenerazione dei contenitori riutilizzabili, nonché, periodicamente, deve essere fornita copia dei risultati dei controlli condotti per verificare l'idoneità del processo di disinfezione.</p>

TIPOLOGIA DEL RIFIUTO CER	TIPOLOGIA DEL CONTENITORE
	<p>Contenitori monouso per rifiuti taglienti e pungenti: in plastica non clorurata, di colore facilmente identificabile, impermeabili, resistenti agli urti, dotati di sistema di chiusura sia temporaneo sia definitivo, impilabili da vuoti, provvisti di indicazione del livello di massimo riempimento.</p> <p>Le dimensioni e le forme dei contenitori devono essere idonei per applicazioni diversificate, ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ devono essere previsti contenitori di varie volumetrie, indicativamente litri 0,6; 3; 6; 12; ▪ “da tasca” e “da zaino” per assistenza extraospedaliera; ▪ a base quadrata (mm 170 X 170) da circa 3 litri (altezza 120 mm); ▪ contenitori per smaltimento aghi lunghi e cannule, vetrerie da laboratorio; ▪ contenitori da utilizzare sotto cappa, per microbiologia. <p>L'apertura del contenitore deve consentire di deconnettere la parte pungente dal resto del presidio, ma anche di inserire agevolmente presidi sanitari non deconnessi, senza contaminare l'esterno del contenitore stesso; deve inoltre essere dotato di chiusura temporanea per impedire la fuoriuscita del materiale una volta immesso nel contenitore. La chiusura finale deve risultare ermetica. I contenitori devono essere certificati B.S. 7320 1990 (Standard Britannici per contenitori di oggetti pungenti) o in alternativa, garantire condizioni di sicurezza equivalenti per gli operatori sanitari (resistenza alla caduta, al taglio e alla perforazione). Il possesso di tali requisiti deve essere attestato da un certificato in lingua italiana emesso dal laboratorio accreditato che ha effettuato le prove.</p> <p>Altre attrezzature: come ausilio per lo svolgimento delle attività che producono rifiuti, svolte all'interno delle UU.OO., si chiede inoltre la fornitura di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ carrelli in acciaio inox, di facile detersione e disinfezione: maneggevoli, provvisti di 4 ruote, con possibilità di bloccaggio delle ruote, sistema di sostegno per il coperchio e apertura pedale. Nel carrello dovrà essere possibile posizionare un singolo contenitore rigido per la raccolta dei rifiuti a rischio infettivo; ▪ sistemi di ancoraggio a muro, su ripiano, per asta da flebo e per i carrelli, destinati ad accogliere i contenitori per rifiuti taglienti e pungenti.
18 01 06*	<u>Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose</u>
18 01 07	<u>Sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 01 06</u>
09 01 01*	<u>Liquidi di sviluppo</u>

TIPOLOGIA DEL RIFIUTO CER	TIPOLOGIA DEL CONTENITORE
09 01 04*	<p><u>Liquidi di fissaggio</u></p> <p><u>Per rifiuti liquidi:</u> (es. sostanze infiammabili, formalina, disinfettanti, reagenti scaduti derivanti da attività di laboratorio analisi, anatomia patologica, centro trasfusionale):</p> <p>Contenitori rigidi riutilizzabili o monouso in materiale compatibile con la composizione e la pericolosità del rifiuto, di varia volumetria (indicativamente 5, 10, 20 litri), stabili, con apertura adeguata, preferibilmente impilabili, dotati di indicatore visivo di livello con indicazione del massimo, provvisti di idonee chiusure (es. doppio tappo di cui uno a pressione ed uno a vite) e di mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione. Devono essere corredati di accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento (es. sistemi di connessione con le apparecchiature produttrici del rifiuto). Devono essere conformi alle normative sul trasporto delle merci pericolose. I contenitori riutilizzabili devono essere bonificati dopo ogni ciclo di utilizzo. I contenitori, oltre ai simboli obbligatori per legge, devono riportare un'etichetta, su cui sia possibile scrivere con una comune penna a sfera o con un pennarello indelebile il codice CER, la data di chiusura, il nome del reparto produttore, la descrizione aggiuntiva, la categoria di pericolo.</p> <p>Altre attrezzature: si richiede, inoltre la seguente dotazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ vasche di contenimento (controvasche) di volume adeguato, per eventuali fuoriuscite di liquidi dai contenitori di cui sopra; <p>Per il sistema di raccolta in cisterne, si veda paragrafo 8.</p> <p><u>Per rifiuti solidi</u> (es. reagenti scaduti):</p> <p>Contenitori rigidi riutilizzabili o monouso in materiale compatibile con la composizione e la pericolosità del rifiuto, di varia volumetria (indicativamente 10, 20, 40, 60 litri) a tenuta, da utilizzarsi anche nel caso di spandimento accidentale di prodotti chimici. I contenitori riutilizzabili devono essere bonificati dopo ogni ciclo di utilizzo. I contenitori, oltre ai simboli obbligatori per legge, devono riportare una serigrafia o un'etichetta su cui sia possibile scrivere con una comune penna a sfera o con un pennarello indelebile la data di chiusura, il nome del reparto produttore, la descrizione aggiuntiva, la categoria di pericolo.</p> <p>Si richiede, inoltre, senza oneri economici aggiuntivi, la fornitura ai reparti di kit di pronto intervento, da utilizzare in caso di spandimenti accidentali, composto da idoneo materiale assorbente inerte concordato con il SPPA, da reintegrare, a carico della Ditta, in caso di scadenza o utilizzo.</p>
18 01 04	<u>Rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per</u>

TIPOLOGIA DEL RIFIUTO CER	TIPOLOGIA DEL CONTENITORE
	<p><u>evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)</u></p> <p>Sacchi in plastica non clorurata, di colore distinto, con spessore non inferiore a 0,060 mm. di capacità indicativa di 40, 60, 120 litri. I sacchi devono riportare una serigrafia o un'etichetta che indica codice CER e descrizione del rifiuto.</p>
<p>18 01 08*</p>	<p><u>Medicinali citotossici e citostatici</u></p> <p>I contenitori, oltre ai simboli e alle scritte obbligatori per legge, devono riportare una serigrafia o un'etichetta che riporta codice CER, descrizione del rifiuto, categoria di pericolo, su cui sia possibile scrivere con una comune penna a sfera o con un pennarello indelebile la data di chiusura, il nome del reparto produttore, la descrizione aggiuntiva,.</p> <p>Contenitori monouso rigidi, in plastica non clorurata, di colore facilmente identificabile, di capacità indicativa 20, 40, 60 litri, resistenti al taglio, impermeabili, impilabili sia da vuoti sia da pieni, a tenuta di sicurezza per i liquidi, con chiusura ermetica, in modo da impedire dispersioni accidentali del materiale all'esterno. Devono essere provvisti di coperchio per la chiusura temporanea e dotati di un sistema di chiusura ermetica e definitiva per tutta la durata del trasporto realizzabile senza l'impiego di altri ausili oltre al coperchio.</p> <p>Contenitori monouso per rifiuti taglienti e pungenti, in plastica non clorurata, da utilizzare sotto cappa per la preparazione dei farmaci antiblastici. Devono essere di colore facilmente identificabile, imperforabili, resistenti agli urti, dotati di sistema di chiusura sia temporaneo sia definitivo, impilabili da vuoti, provvisti di indicazione del livello di massimo riempimento. Il contenitore deve inoltre essere dotato di chiusura temporanea per impedire la fuoriuscita del materiale contenuto. La chiusura finale deve risultare ermetica. I contenitori devono essere certificati B.S. 7320 1990 (Standard Britannici per contenitori di oggetti pungenti) o in alternativa, garantire condizioni di sicurezza equivalenti per gli operatori sanitari (resistenza alla caduta, al taglio e alla perforazione). Il possesso di tali requisiti deve essere attestato da un certificato in lingua italiana emesso dal laboratorio accreditato che ha effettuato le prove.</p>
<p>18 01 09</p>	<p><u>Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08</u></p> <p>Sacchi monouso da 20 litri: in plastica non clorurata, impermeabili, di colore facilmente identificabile, di spessore adeguato (non inferiore a 0,040 mm), aventi adeguate caratteristiche di resistenza meccanica e chimica, a tenuta di sicurezza per i liquidi e facilmente richiudibili, da distribuire alle UU.OO. I sacchi devono riportare una serigrafia o un'etichetta che riporta codice CER e descrizione del rifiuto, su cui sia possibile scrivere con una comune penna a sfera o con un pennarello indelebile il nome del reparto</p>

TIPOLOGIA DEL RIFIUTO CER	TIPOLOGIA DEL CONTENITORE
	<p>produttore.</p> <p>Contenitori riutilizzabili o monouso di colore facilmente identificabile, di capacità indicativa 40, 60 litri, in materiale plastico o in cartone (in questo caso dotati di sacco interno), impilabili sia da vuoti, sia da pieni, a tenuta di sicurezza per piccole quantità di liquidi, con chiusura ermetica, in modo da impedire dispersioni accidentali del materiale all'esterno. I contenitori devono riportare un'etichetta con codice CER e descrizione del rifiuto, su cui sia possibile scrivere con una comune penna a sfera o con un pennarello indelebile la data di chiusura, il nome dell'Azienda e del reparto produttore.</p>
18 01 10*	<p><u>Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici</u></p> <p>Contenitori monouso rigidi in materiale plastico (capacità indicativa 0,2; 0,5; 1 litri), a bocca larga, provvisti di idonee chiusure (es. doppio tappo di cui uno a pressione ed uno a vite) per impedire la fuoriuscita del contenuto durante l'utilizzo e il trasporto. I contenitori, oltre ai simboli obbligatori per legge, devono riportare una serigrafia o un'etichetta che riporta codice CER, descrizione del rifiuto, categoria di pericolo, su cui sia possibile scrivere con una comune penna a sfera o con un pennarello indelebile la data di chiusura, il nome del reparto produttore, la descrizione aggiuntiva.</p>
19 09 05	<p><u>Resine di scambio ionico</u></p> <p>Roll container in materiale plastico oppure metallo.</p>
20 01 21*	<p><u>Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio</u></p> <p><u>Per i neon:</u></p> <p>Contenitori riutilizzabili o monouso in materiale plastico, metallo oppure cartone di varia volumetria. I contenitori, oltre ai simboli obbligatori per legge, devono riportare un'etichetta, che riporta codice CER, descrizione del rifiuto, categoria di pericolo, su cui sia possibile scrivere con una comune penna a sfera o con un pennarello indelebile la data di chiusura.</p>
06 04 04*	<p><u>Rifiuti contenenti mercurio</u></p> <p>I contenitori, oltre ai simboli obbligatori per legge, devono riportare un'etichetta che riporta codice CER, descrizione del rifiuto, categoria di pericolo, su cui sia possibile scrivere con una comune penna a sfera o con un pennarello indelebile la data di chiusura, il nome del reparto produttore, la descrizione aggiuntiva.</p> <p><u>Per i termometri a mercurio:</u></p> <p>Contenitori monouso rigidi, in materiale plastico (capacità indicativa 1 litro), a bocca</p>

TIPOLOGIA DEL RIFIUTO CER	TIPOLOGIA DEL CONTENITORE
	<p>larga, provvisti di idonee chiusure (es. doppio tappo di cui uno a pressione ed uno a vite) per impedire la fuoriuscita del contenuto durante l'utilizzo e il trasporto.</p> <p><u>Per gli sfigmomanometri:</u></p> <p>Contentori monouso rigidi in materiale plastico, di capacità indicativa pari a 40 litri, provvisti di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto durante l'utilizzo e il trasporto.</p>
09 01 07	<p><u>Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento</u></p> <p>Contentori riutilizzabili rigidi in materiale plastico, di capacità indicativa di 20 litri, provvisti di coperchio per impedire la fuoriuscita del contenuto durante l'utilizzo e il trasporto.</p> <p>Contentori riutilizzabili rigidi carrellati, di capacità indicativa di 60 litri.</p>
15 01 10* 15 02 02*	<p><u>Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze</u></p> <p><u>Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose</u></p> <p>I contenitori, oltre ai simboli e alle scritte obbligatori per legge, devono riportare un'etichetta che riporta codice CER e descrizione del rifiuto, su cui sia possibile scrivere con una comune penna a sfera o con un pennarello indelebile la descrizione aggiuntiva e la categoria di pericolo.</p> <p>Contentori riutilizzabili in materiale plastico (es. big bag) di dimensioni adeguate (di capacità indicativa 1 m³), movimentabili con un transpallet.</p> <p>Sacchi monouso da circa 60, 100 litri: in plastica non clorurata, impermeabili, di colore facilmente identificabile, di spessore adeguato (non inferiore a 0,060 mm), aventi adeguate caratteristiche di resistenza meccanica e chimica, a tenuta di sicurezza per i liquidi e facilmente richiudibili, da distribuire alle UU.OO..</p> <p>Per i rifiuti costituiti da filtri esausti di cappe aspiranti, confezionati nell'imballaggio che ha contenuto il filtro nuovo (scatola di cartone eventualmente posta all'interno di un sacco), opportunamente etichettato. Si richiede la fornitura di ogni altro imballaggio o etichetta necessario, anche ai sensi della normativa per il trasporto delle merci pericolose, ove applicabile.</p>
15 02 03	<p><u>Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose</u></p> <p>Contentori riutilizzabili o monouso resistenti di varie dimensioni.</p>

TIPOLOGIA DEL RIFIUTO CER	TIPOLOGIA DEL CONTENITORE
16 06	<p><u>Batterie ed accumulatori</u></p> <p>Devono essere fornite le seguenti tipologie di contenitori, provvisti dei simboli e delle scritte obbligatori per legge, riutilizzabili rigidi dotati di coperchio per impedire la fuoriuscita del contenuto durante l'utilizzo e il trasporto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ di capacità indicativa 20/30 litri, da utilizzare per le batterie alcaline e ricaricabili; ▪ a tubo, per le UU.OO.; ▪ da 1 e 5 litri, a bocca larga, per le UU.OO.; ▪ di capacità indicativa di 1 metro cubo, per gli accumulatori al piombo, resistenti agli acidi.
08 03 17* 08 03 18	<p><u>Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose</u></p> <p><u>Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17</u></p> <p>I contenitori, oltre ai simboli obbligatori per legge, devono riportare un'etichetta che riporta codice CER e descrizione del rifiuto, su cui sia possibile scrivere con una comune penna a sfera o con un pennarello indelebile la descrizione aggiuntiva e la categoria di pericolo.</p> <p>Contenitori riutilizzabili rigidi dotati di coperchio per impedire la fuoriuscita del contenuto durante l'utilizzo e il trasporto, di capacità indicativa 60/80 litri.</p>
15 01 01 15 01 02 15 01 07	<p><u>Imballaggi in carta e cartone</u></p> <p><u>Imballaggi in plastica</u></p> <p><u>Imballaggi in vetro</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sacchi in plastica non clorurata, di diverso colore e di dimensioni adeguate, da inserire nei contenitori rigidi appresso specificati. ▪ Bidoni carrellati di capacità indicativa 120 e 240 litri. ▪ Roll container di dimensioni indicative di cm 80x80x170 o 80x160x170. <p>I seguenti contenitori rigidi, di colore diverso a seconda del materiale in essi contenuto, devono riportare per iscritto, in modo ben visibile, quali materiali sono destinati a contenere.</p> <p><u>Per gli imballaggi in carta e cartone o plastica:</u></p> <p>Contenitori rigidi in cartone o cartonplast (pieghevoli) oppure in plastica (impilabili, lavabili e disinfettabili) di capacità indicativa di 30, 60, 120 litri.</p>

TIPOLOGIA DEL RIFIUTO CER	TIPOLOGIA DEL CONTENITORE
	<p><u>Per gli imballaggi in vetro:</u></p> <p>Contenitori rigidi in materiale plastico, lavabili, disinfettabili e impilabili, di capacità indicativa di 30, 60, 120 litri.</p>
20 03 01	<p><u>Rifiuti urbani non differenziati</u></p> <p>Sacchi in plastica non clorurata di colore distinto, con spessore non inferiore a 0,060 mm. Per sacchi di volume minore o uguale di 40 litri, sono ammessi sacchi di spessore minore, purché non inferiore a 0,040 mm.</p>
16 02 09* 16 02 10* 16 02 11* 16 02 12* 16 02 13* 16 02 14 16 02 15* 16 02 16 20 01 36	<p><u>Apparecchiature fuori uso (P e NP)</u></p> <p>Roll container di dimensioni indicative di cm 80x80x170 o 80x160x170.</p>
20 01 08 20 01 25	<p><u>Rifiuti da cucina (anche oli)</u></p> <p>Sacchi in materiale biodegradabile.</p> <p>Contenitori rigidi impermeabili.</p>
15 01 04 17 04 01 17 04 02 17 04 03 17 04 04 17 04 05 17 04 06 17 04 07 17 04 11	<p><u>Imballaggi in metallo (es. piombo, alluminio) e rifiuti metallici non pericolosi</u></p> <p>Contenitori riutilizzabili in plastica o metallo della capacità indicativa di 40 litri.</p>

7 SISTEMA DI PESATURA

La Ditta Aggiudicataria si deve dotare di un adeguato sistema di pesatura dei rifiuti presso ciascuna struttura sanitaria, la cui fornitura, manutenzione ed utilizzo è a proprio carico, affinché prima del trasporto sia disponibile il dato del peso dei rifiuti trasportati.

La Ditta concorrente deve presentare una proposta documentata delle soluzioni tecniche che intende adottare per la pesatura dei rifiuti. L'adeguatezza delle soluzioni proposte dalla Ditta concorrente è sottoposta a valutazione tecnica. Per assicurare che i risultati delle misurazioni siano validi, si richiede che i sistemi di pesatura siano:

- tarati o verificati prima del loro utilizzo e ad intervalli regolari (comunque non superiori a 3 anni), secondo quanto previsto dal D.M. 182 del 28.3.2000. In alternativa a quanto previsto dal D.M. citato, la taratura e la verifica possono essere eseguiti da laboratori o enti esterni specializzati, accreditati SIT-SINAL, ovvero dal costruttore, a fronte di campioni riferibili a campioni internazionali o nazionali, per verificarne il buon funzionamento. La taratura o verifica deve essere documentata da un rapporto di prova conservato in copia in corrispondenza dello strumento di pesatura e consegnato in copia al Referente dell'Azienda. Si considera adeguato uno strumento per il quale l'errore da associare alle misure sia inferiore al 5%;
- regolati ogni volta che sia necessario;
- identificati da un codice che permetta di risalire allo stato di taratura;
- protetti da regolazioni sbagliate che compromettano i risultati delle misure;
- utilizzati e conservati prevenendo danneggiamenti o deterioramenti.

Nel caso in cui si rilevi che tali sistemi non siano idonei, la Ditta Aggiudicataria ne deve impedire l'utilizzo e provvedere alla loro immediata sostituzione.

Il sistema di pesatura può essere differenziato in relazione alla quantità di rifiuti da prelevare ed alla situazione esistente nelle diverse strutture sanitarie: ad esempio, per le sedi aziendali in cui non è possibile il posizionamento di una bilancia, il sistema di pesatura deve essere posto sull'automezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti; esso deve in ogni caso soddisfare i seguenti requisiti:

- deve essere utilizzato dal personale che effettua le operazioni di caricamento dei mezzi e trasporto dei rifiuti. Durante l'esecuzione del servizio, l'Azienda si riserva di effettuare controlli a campione, in contraddittorio, sulle operazioni di caricamento dei mezzi e pesatura;

- deve produrre in automatico, al termine della pesatura e prima dell'effettuazione del trasporto, una registrazione (scontrino) che deve essere allegato alla prima copia del formulario di identificazione. Lo scontrino deve riportare almeno le seguenti informazioni:
 - peso lordo (peso del cassone e contenitori pieni);
 - tara (peso del cassone e contenitori vuoti);
 - peso netto (peso del carico prelevato);
 - data e orario dell'operazione di carico/scarico;
 - numero del cassone (se si utilizza un cassone/container);
 - numero di contenitori o imballaggi per tipo di cassone/contenitore scarrabile.

Sul formulario, prima del trasporto, devono essere riportate le seguenti informazioni:

- il peso dei contenitori pieni;
- il peso del solo rifiuto.

Per tali fini, all'atto dell'avvio del servizio, deve essere verificato in contraddittorio il peso di ciascun tipo di contenitore. Tale operazione deve essere ripetuta ogni qualvolta sia concordata una modifica/sostituzione del tipo di contenitore; le Aziende si riservano altresì di eseguire ulteriori controlli a campione.

Per i rifiuti liquidi raccolti in cisterna, in alternativa alla pesatura in uscita dall'Azienda, è ammessa la misura della quantità prelevata mediante l'impiego di apposito conta-litri, fermo restando l'obbligo di verificare il peso a destino.

8 RILEVAZIONE DELLA RADIOATTIVITA'

La Ditta Aggiudicataria si deve dotare presso ciascuna struttura ospedaliera di un adeguato sistema atto a verificare il livello di radioattività dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo la cui fornitura, manutenzione ed utilizzo per tutto il periodo di validità della Convenzione e dei relativi Ordinativi di Fornitura è a proprio carico, affinché prima del trasporto sia esclusa la presenza di eventuali rifiuti radioattivi.

Il sistema di misura della radioattività deve essere sottoposto a taratura e verifica di buon funzionamento a cura e spese della Ditta, analogamente a quanto richiesto per i sistemi di pesatura

sopra richiamati. L'Azienda si riserva la facoltà di eseguire verifiche di buon funzionamento del sistema in contraddittorio, avvalendosi di un proprio esperto qualificato in fisica medica.

Le soluzioni proposte devono prevedere la rilevazione della radioattività del singolo contenitore e devono consentire di individuare il singolo contenitore contaminato da materiale radioattivo. La Ditta deve rilasciare una registrazione dell'avvenuto controllo e del risultato per ogni formulario emesso, che in ogni caso deve avvenire prima del trasporto all'esterno.

Se viene rilevata una radioattività superiore al più restrittivo fra il limite di legge e i limiti di accettabilità stabiliti presso gli impianti di smaltimento o recupero, la Ditta deve:

- individuare i singoli contenitori il cui livello di radioattività supera tale limite;
- separare i contenitori radioattivi dagli altri, apporre sugli stessi le etichette concordate con l'Azienda e depositarli quindi in sicurezza nel luogo individuato dall'esperto qualificato dell'Azienda;
- dare immediata comunicazione di quanto sopra al Referente dell'Azienda.

Nel caso in cui in Azienda non sia stata rilevata la presenza di rifiuti radioattivi e l'impianto di smaltimento o recupero rilevi che il livello di radioattività del/dei contenitori o del carico sia superiore al limite di cui sopra, la gestione di tale non conformità e i relativi oneri (ivi comprese le eventuali spese legali) sono a totale carico della Ditta.

In sede di Offerta Tecnica, la Ditta deve presentare una proposta documentata delle soluzioni tecniche che intende adottare per la verifica del livello di radioattività di cui al presente paragrafo.

9 DEPOSITO TEMPORANEO, CISTERNE, ISOLA ECOLOGICA

Nell'Allegato 7 è riportata la presenza eventuale di isole ecologiche presso le strutture sanitarie.

La Ditta concorrente deve presentare nella Relazione Tecnica le soluzioni che intende adottare per l'organizzazione dei depositi temporanei, delle attrezzature, dei contenitori (cisterne, container, compattatori, ecc.) e delle isole ecologiche, tenuto conto della normativa vigente e delle indicazioni contenute nella Deliberazione della Giunta Regionale 9 ottobre 2006 n. 1360 "Approvazione delle Linee guida regionali per la gestione dei rifiuti prodotti nelle Aziende Sanitarie dell'Emilia-Romagna".

La Ditta deve:

- consegnare e collocare i contenitori descritti nel presente articolo, nei luoghi concordati con le Aziende Sanitarie al momento della definizione del Piano Dettagliato degli Interventi;
- adottare le misure necessarie ad impedire l'accesso a tali contenitori, all'isola ecologica e al deposito temporaneo alle persone non autorizzate e apporre la necessaria cartellonistica;
- applicare soluzioni idonee a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici (container chiusi, tettoie, ecc.) e ad impedire inquinamenti ambientali (es. percolazione);
- prevedere soluzioni idonee a garantire la periodica sanificazione dei roll-container, carrelli e/o altri mezzi di trasporto dei rifiuti (es. predisporre punti di lavaggio e disinfezione nell'isola ecologica).

In fase di definizione del Piano Dettagliato degli Interventi deve essere valutata la compatibilità delle soluzioni proposte con gli impianti tecnologici delle singole strutture sanitarie (es. idrico, elettrico, fognario, ecc.), senza che da ciò vengano determinati ulteriori oneri a carico delle Aziende stesse.

Le Aziende mettono a disposizione le aree necessarie all'installazione dei contenitori di cui al presente paragrafo e le utenze necessarie all'esecuzione del contratto; la Ditta si impegna all'arredo interno dell'isola ecologica, alla corretta gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria del deposito temporaneo e dell'isola ecologica, alla dotazione antincendio, alla pulizia di dette aree, dei locali, delle attrezzature, delle apparecchiature e degli impianti in esse collocate. Si precisa che in tali aree sono eseguiti periodici trattamenti di disinfestazione (compresa la lotta alla "zanzara tigre") e derattizzazione secondo modalità concordate con le Aziende; eventuali operazioni eseguite dalla Ditta devono essere preventivamente concordate con le Aziende, senza oneri aggiuntivi per le Aziende stesse.

Dopo la scadenza del contratto, le attrezzature fisse per la raccolta e il deposito dei rifiuti liquidi e gli elementi di arredamento dell'isola ecologica forniti dalla Ditta restano di proprietà delle Aziende; esempio: tettoie, cisterne, pompe, sistemi di allarme, segnaletica, impianti idraulici ed elettrici. Le altre attrezzature fornite dalla Ditta (es. container, compattatori) possono essere rimosse solo dopo autorizzazione del Referente dell'Azienda e comunque entro 30 giorni dalla scadenza del contratto. La rimozione di tali attrezzature e il ripristino dell'area sono obbligatorie e interamente a carico della Ditta.

Le cisterne devono essere in materiale idoneo e devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. Le

cisterne devono essere dotate di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume delle cisterne stesse. Qualora in uno stesso insediamento vi siano più cisterne che raccolgono la medesima categoria di rifiuto, può essere realizzato un bacino di contenimento comune, di capacità non inferiore alla terza parte di quella complessiva delle cisterne stesse. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità almeno pari a quella della cisterna più grande. Le cisterne contenenti rifiuti liquidi devono essere provviste di opportuni dispositivi antirabocciamento: deve essere prevista una tubazione di troppo pieno, il cui scarico deve essere convogliato in modo tale da non costituire pericolo per gli addetti e per l'ambiente. Le cisterne inoltre, devono essere dotate di un dispositivo che permetta la verifica del quantitativo di liquido contenuto (misuratore e spie di livello) e segnalazione acustica e visiva di troppo pieno, nonché di perdite per rottura.

10 LUOGHI DI PRODUZIONE E FREQUENZA DI TRASPORTO

Nell'Allegato 7 si riporta, ove disponibile, un'indicazione, sulla base della produzione dell'ultimo anno, delle quantità annue prodotte e della frequenza minima di allontanamento dei rifiuti da ciascun luogo di produzione. Tali frequenze hanno carattere indicativo, fermo restando che frequenze e orari dei ritiri devono essere riviste e concordate con le singole Aziende sanitarie al momento della definizione del Piano Dettagliato degli Interventi.

I ritiri devono essere assicurati anche nel caso in cui la giornata prevista cada in occasione di una festività (es. Capodanno), salvo diversa indicazione del Referente dell'Azienda.

In corso di esecuzione del contratto, il Referente dell'Azienda comunica alla Ditta eventuali modifiche delle frequenze e degli orari dei ritiri resesi necessarie a seguito di riorganizzazioni di attività e servizi sanitari (es. ristrutturazioni, apertura di nuove sedi, ampliamento di strutture); tali modifiche devono essere tempestivamente recepite dalla Ditta senza oneri aggiuntivi per l'Azienda.

La Ditta assicura altresì il ritiro dei rifiuti prodotti da eventi imprevisti (es. rottura di una cisterna) nel tempo più breve tecnicamente possibile, in ogni caso entro 12 ore dal ricevimento di una comunicazione a mezzo fax o e-mail da parte del Referente dell'Azienda.

La Ditta è tenuta, in ogni caso, ad effettuare i ritiri con frequenza tale da garantire il rispetto dei termini di legge per il deposito temporaneo.

11 TRASPORTO

Il servizio comprende il caricamento dei rifiuti contenuti in cisterna e dei contenitori presenti nelle aree di deposito temporaneo sugli automezzi ed il relativo trasporto presso gli impianti di smaltimento o recupero. Le zone di sosta degli automezzi e i percorsi interni alle strutture devono essere concordati con il Referente dell'Azienda.

Per i rifiuti liquidi raccolti in cisterna, le operazioni di prelievo degli stessi devono essere eseguite concordando preventivamente con il Referente dell'Azienda data e ora di svolgimento del servizio.

Presso i luoghi di produzione, sono vietate la miscelazione di categorie diverse di rifiuti e le operazioni di travaso dalle taniche.

All'inizio e al termine delle operazioni di carico dei rifiuti dalle cisterne il personale della Ditta, controlla visivamente lo stato di conservazione degli impianti di raccolta e delle attrezzature per il travaso (es. cisterne, bacini di contenimento, raccordi, tubazioni) segnalando qualsiasi anomalia riscontrata al Referente dell'Azienda, con il quale concorda le modalità di risoluzione di tali non conformità, anche in urgenza (es. perdita da una cisterna).

In caso di presenza di liquidi nel bacino di contenimento, la Ditta deve prelevarli e mettere in atto tutte le operazioni necessarie ad evitare dispersioni di rifiuti nell'ambiente.

Si precisa che, sullo stesso automezzo, non possono essere trasportati contemporaneamente contenitori con rifiuti e contenitori vuoti puliti, a meno che la contaminazione dei contenitori puliti non sia evitata ricorrendo ad accorgimenti tecnici conformi a quanto previsto dalla normativa A.D.R. per il trasporto di queste tipologie di merci. Tali accorgimenti devono essere descritti nella Relazione Tecnica.

I contenitori sono chiusi e correttamente etichettati a cura delle Aziende; gli operatori della Ditta non sono autorizzati a ritirare contenitori non idonei, ma sono invece tenuti a segnalarne la presenza al Referente dell'Azienda.

Il caricamento dei contenitori sugli automezzi deve essere effettuato in modo da evitarne lo schiacciamento, la deformazione e la fuoriuscita di rifiuti.

Qualora durante le operazioni di carico insorgano situazioni di emergenza (versamenti accidentali, ecc), la Ditta deve intervenire a propria cura e spese, con proprie attrezzature e specifici prodotti e dispositivi di contenimento (es. materiali assorbenti), nonché con personale addestrato, al fine di ripristinare le

condizioni di sicurezza, rimuovere e smaltire i rifiuti e provvedere alla pulizia e alla bonifica dell'area interessata.

La Ditta concorrente, unitamente all'offerta, deve inserire nella Relazione Tecnica la procedura di emergenza adottata per le attività di cui al presente paragrafo.

Il trasporto deve essere effettuato con mezzi e personale autorizzati, la cui adeguatezza alla normativa vigente deve essere documentata in fase di presentazione dell'offerta. I mezzi utilizzati devono essere idonei alle tipologie e ai quantitativi dei rifiuti trasportati.

La pulizia e la manutenzione delle attrezzature e degli automezzi sono a carico della Ditta, che deve specificare i prodotti utilizzati, le metodiche e la frequenza di utilizzo in un apposito documento da allegare alla Relazione Tecnica.

Il trasporto dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo agli impianti di smaltimento o recupero deve concludersi possibilmente entro il giorno del ritiro dal luogo di produzione e, in ogni caso, nel più breve tempo tecnicamente possibile. Tempi e modi di svolgimento delle operazioni devono comunque essere specificate nella Relazione Tecnica che ciascuna Ditta Concorrente deve produrre per partecipare alla gara.

La Ditta deve avvalersi di proprio Consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 40/00. Il nominativo di tale Consulente deve essere indicato nell'Offerta Tecnica, unitamente alla documentazione attestante la sua idoneità allo svolgimento dell'incarico.

L'Azienda può avvalersi, senza oneri aggiuntivi, del Consulente della Ditta per quanto applicabile ai servizi di cui al presente Capitolato; in particolare, il Consulente deve cooperare con l'Azienda per esaminare eventuali criticità della gestione dei rifiuti riguardanti l'adempimento delle prescrizioni sul trasporto delle merci pericolose e predisporre le schede tecniche di trasporto.

12 SMALTIMENTO, RECUPERO, DESTINAZIONE FINALE

I rifiuti devono essere trasportati presso gli impianti di smaltimento o recupero, di proprietà e/o convenzionati con la Ditta, dei quali deve essere fornita autorizzazione all'esercizio.

Qualora la Ditta proponga che i rifiuti pericolosi a solo rischio infettivo siano sottoposti a sterilizzazione in un impianto autorizzato in regime ordinario, di sua proprietà o convenzionato, come

previsto dall'art. 7 comma 1 del DPR 254/2003, deve fornire le informazioni sulla destinazione finale del rifiuto sterilizzato. Non sono accettate proposte che prevedano la sterilizzazione dei rifiuti pericolosi a solo rischio infettivo in impianti autorizzati in regime semplificato ai sensi dell'art. 7 comma 2 del DPR 254/2003.

Per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo (anche sterilizzati), devono essere identificati almeno 2 impianti di destinazione finale.

La Ditta deve garantire la puntualità del servizio anche in caso di chiusura e/o temporanea fermata dell'impianto di smaltimento o recupero, provvedendo a trasportare i rifiuti presso altro impianto regolarmente autorizzato, previa comunicazione e invio della documentazione all'Agenzia e al Referente dell'Azienda.

Nella Relazione Tecnica, la Ditta deve inserire una tabella contenente alcune informazioni di dettaglio solo per i seguenti codici CER:

Codice CER	Descrizione
18 01 03*	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18 02 02*	
18 01 06*	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose
18 01 10*	Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
18 01 08*	Medicinali citotossici e citostatici
18 01 09	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08*
09 01 01*	Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
09 01 04*	Soluzioni fissative
09 01 05*	Soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio
18 01 07	Sostanze chimiche non pericolose
20 01 21*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
16 02 09*	Trasformatori e condensatori contenenti PCB
16 02 10*	Apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 16 02 09
16 02 11*	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
16 02 12*	Apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere
16 02 13*	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi (2) diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
16 02 15*	Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15

Servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non, derivanti da attività sanitarie

06 04 04*	Rifiuti contenenti mercurio
08 03 17*	Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
15 01 10*	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 02 02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
16 05 06*	Sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose, comprese le miscele di sostanze chimiche di laboratorio
16 06 02*	Batterie al nichel-cadmio
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16 06 04	Batterie alcaline (tranne 16 06 03)
18 01 09	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08
19 08 05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 09 05	Resine a scambio ionico saturate o esaurite
08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
09 01 07	Carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08	Carta e pellicole per fotografia senza argento
17 06 01*	Materiali isolanti contenenti amianto
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone
15 01 02	Imballaggi in plastica
15 01 03	Imballaggi in legno
15 01 04	Imballaggi metallici
15 01 07	Imballaggi in vetro
16 06 01*	Batterie al piombo
17 04 03	Piombo
20 01 01	Carta e cartone
20 01 02	Vetro
20 01 25	Oli e grassi commestibili
20 01 39	Plastica
20 01 40	Metallo

Le informazioni da riportare nella tabella sono le seguenti:

- l'impianto/gli impianti di smaltimento o recupero cui il rifiuto è destinato. Nel caso dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo deve essere indicata anche la capacità di smaltimento degli impianti che la ditta intende utilizzare;
- a quali operazioni di smaltimento o recupero di cui all'Allegato D alla parte quarta del DLgs 152/2006 (es. D10, R13) è destinato il rifiuto, specificando, nel caso di recupero, se si tratta di recupero di materia o di energia;

- nel caso in cui la prima destinazione del rifiuto non corrisponda ad una operazione di destinazione finale (sterilizzazione o una delle operazioni indicate dai codici D13, D14, D15, R12, R13), la Ditta deve fornire anche le informazioni di cui ai punti precedenti riferite alle successive operazioni di smaltimento/recupero;
- nel caso in cui i rifiuti in uscita dalle strutture sanitarie siano destinati a impianti di stoccaggio o di sterilizzazione, descrivere le eventuali misure che attestino l'avvio dei rifiuti agli ulteriori impianti di trattamento e l'avvenuto smaltimento/recupero degli stessi negli impianti che effettuano le operazioni da D1 a D12 e da R1 a R11 e garantiscano la rintracciabilità dei rifiuti.

13 FORMULARIO

Ogni ritiro dei rifiuti deve essere accompagnato da Formulario di identificazione conforme al D.M 145/98 e s.m.i., la cui fornitura, vidimazione e compilazione è a carico della Ditta. I dati relativi alla corretta identificazione del rifiuto (Codice CER, descrizione, descrizione aggiuntiva ed eventuali classi di pericolo) sono indicati dalle Aziende.

Il Formulario debitamente compilato deve essere consegnato ai soggetti individuati dal Referente dell'Azienda e delegati alla firma del documento, presso ogni luogo di produzione.

Le copie (1° e 4°) dei Formulari debitamente compilate devono essere consegnate ai soggetti individuati dal Referente dell'Azienda, nel tempo tecnicamente più breve possibile e comunque entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

La mancata trasmissione della 4° copia, firmata e timbrata dal soggetto destinatario, entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, comporta:

- la segnalazione alla Provincia competente;
- il blocco delle operazioni di liquidazione delle fatture, che rimangono sospese fino all'avvenuta regolarizzazione;
- l'applicazione delle penali così come indicato nello Schema di Convenzione.

La Ditta si impegna inoltre a trasmettere, almeno due mesi prima della scadenza di legge e senza alcun onere per l'Azienda, i dati necessari alla compilazione del Modello Unico di Dichiarazione (M.U.D.), per ciascun tipo di rifiuto per il quale ha effettuato il servizio. I dati devono essere trasmessi su supporto informatico e devono comprendere le seguenti informazioni:

- codice CER;
- chilogrammi;
- luogo di produzione;
- data e numero di formulario di identificazione rifiuto;
- trasportatore e smaltitore.

La Ditta deve inoltre collaborare con l'Azienda alla raccolta ed elaborazione dei dati relativi al servizio erogato (es. report regionali).

14 SERVIZI AGGIUNTIVI

14.1 ANALISI AGGIUNTIVE

Oltre alle analisi previste nel Servizio di base è facoltà delle Aziende richiedere ulteriori analisi nel corso della durata degli Ordinatori di Fornitura. La Ditta Aggiudicataria è obbligata a effettuare tali analisi il cui costo verrà corrisposto dalle Aziende in ottemperanza a quanto offerto in sede di Offerta economica.

14.2 BILANCE DEDICATE

Oltre al sistema di pesatura di cui al paragrafo 7, è facoltà delle Aziende richiedere la fornitura, installazione e manutenzione di una bilancia in grado di accogliere e pesare un *roll container* di dimensione 80x80x170 cm carico di contenitori. La Ditta Aggiudicataria è obbligata a fornire tale servizio, se richiesto, il cui costo verrà corrisposto dalle Aziende con un canone annuo in ottemperanza a quanto offerto in sede di Offerta economica.

15 PERSONALE DELLA DITTA

La Ditta deve fornire adeguate garanzie sulla conoscenza e sul rispetto da parte del personale dei requisiti di esecuzione del servizio specificati nel presente Capitolato e delle norme d'igiene e di sicurezza del lavoro da applicarsi durante l'esecuzione del servizio, impiegando personale appositamente formato, continuamente aggiornato ed in numero sufficiente, ai fini di una corretta e puntuale esecuzione del servizio.

Inoltre la Ditta deve assicurarsi che il proprio personale:

- indosso divisa idonea, differenziata da quelle del personale delle Aziende, o da altri operatori della Ditta adibiti ad altre mansioni, tali indumenti dovranno essere sottoposti all'approvazione del Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale (SPPA) delle Aziende;
- sia munito di cartellino di riconoscimento con fotografia e qualifica, come previsto dalla normativa vigente, e di un documento di identità personale;
- segnali al Referente dell'Azienda le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio.

Il personale della Ditta deve tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica. La Ditta deve imporre, inoltre, ai propri dipendenti l'assoluto divieto di prendere visione di cartelle sanitarie, documenti riservati o altri documenti dell'Azienda presenti nei locali oggetto del servizio. Nello svolgimento del servizio il personale della Ditta deve evitare di recare intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività delle Aziende. Si precisa inoltre che i contenitori destinati ad essere movimentati manualmente non devono superare da pieni i limiti di peso previsti dalle normative di igiene e sicurezza del lavoro.

Le Aziende hanno facoltà di richiedere alla Ditta la rimozione dei lavoratori che, a proprio motivato giudizio, contravvengano suddetti doveri di diligenza professionale (clausola di gradimento). Detta procedura deve in ogni caso svolgersi nel rispetto delle norme stabilite dalla legge 300/1970 e da quelle previste dai rispettivi contratti collettivi di lavoro.

Il personale e gli automezzi impiegati per il trasporto devono essere in regola con la normativa vigente, sollevando le Aziende da ogni responsabilità sia per danni derivanti dalla loro inosservanza e sia per danni arrecati o subiti durante il servizio.

La Ditta Aggiudicataria è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle eventuali loro inosservanze alle norme del presente Capitolato.

16 NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO, SULLA PREVENZIONE DEI RISCHI E SULLA FORMAZIONE DEL PERSONALE

La Ditta provvede all'applicazione dei disposti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i in relazione all'attività oggetto del presente appalto. Le Aziende e la Ditta:

- cooperano all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi relativi all'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze tra le imprese coinvolte nell'esecuzione delle attività previste dal presente Capitolato (le Aziende promuovono tale coordinamento; l'obbligo non si estende ai rischi propri dell'attività della impresa appaltatrice).

In particolare per quanto attiene ai rischi derivanti da possibili interferenze (come previsto dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 3 del 5 marzo 2008 “ Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture”), come anche riportato al paragrafo 2 del Disciplinare di gara, considerato che dalla Convenzione vengono generati contratti di fornitura direttamente tra la Ditta Aggiudicataria e le singole Aziende, non essendo nota a priori l'esatta condizione operativa in cui il Servizio verrà prestato, si rinvia alla singola Azienda aderente, il compito di valutare al momento dell' emissione di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, l'esistenza o meno di “interferenze” valutandone i costi a proprio carico e dandone contestuale evidenza alla Ditta Aggiudicataria all' interno di un “documento unico di valutazione dei rischi” (DUVRI) che costituirà parte integrante del contratto.

Resta invece onere delle Ditte elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dalla stessa.

17 DIRITTO DI SCIOPERO

L'oggetto del presente appalto costituisce servizio di pubblica utilità, pertanto, in caso di sciopero, si applica la Legge 146/90 e s.m.i., che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali, secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti integrativi provinciali ed aziendali, per quanto riguarda i contingenti di personale. La Ditta deve provvedere, tramite avviso scritto, con un anticipo di 5 giorni, a segnalare alle Aziende la data effettiva dello sciopero programmato. Le Aziende trattengono comunque l'importo del lavoro non corrisposto.

18 RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta Aggiudicatrice, prima dell'attivazione del Servizio, e secondo l'impegno già assunto in sede di offerta, deve indicare alle Aziende il nominativo del Responsabile dell'esecuzione del contratto con il compito di mantenere un contatto continuo con il Responsabile dell'esecuzione del contratto individuato dalle Aziende e con la Direzione Sanitaria.

I Responsabili dell'esecuzione del contratto hanno il compito di rapportarsi direttamente per la risoluzione di qualsiasi necessità inerente il servizio, ivi comprese eventuali contestazioni sulla qualità delle prestazioni.

E' ammessa in capo ai Responsabili dell'esecuzione del contratto la facoltà di delega scritta di alcune delle proprie funzioni in capo ad altri soggetti.

19 PREZZI E VARIAZIONE DEI PREZZI

Il costo di tutti i servizi descritti nel presente Capitolato Tecnico rimane fisso ed immutato per i primi 18 (diciotto) mesi di durata della Convenzione, decorsi i quali, ad iniziativa della parte che vi ha interesse, l'Agenzia potrà procedere alla revisione dei prezzi, secondo quanto riportato nello Schema di Convenzione.

20 VARIAZIONE QUANTITA' NELL'ORDINATIVO DI FORNITURA

Qualora in una o più Aziende, nel corso della durata dell'Ordinativo di Fornitura, per intervenute **esigenze organizzative** messe in atto successivamente all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura stesso, si verificano delle modifiche tali da non consentire la completa esecuzione della prestazione richiesta nell'Ordinativo di Fornitura, l'Azienda aderente ne darà immediata comunicazione alla Ditta Aggiudicataria e all'Agenzia che provvederà, ove possibile, il reintegro dei corrispondenti importi nella Convenzione a disposizione di altre Aziende.

In tale caso la Ditta Aggiudicataria non avrà nulla a pretendere dall'Azienda che avrà inviato la comunicazione e avrà provveduto alla risoluzione dell'Ordinativo di Fornitura.

21 CONTATTI DEL FORNITORE

La Ditta Aggiudicataria, entro la data di stipula della Convenzione, deve nominare un referente della fornitura, attivare un servizio in grado di fornire informazioni sui prodotti e servizi oggetto di Convenzione mediante l'installazione di un numero di telefono, fax ed un indirizzo *e-mail* dedicato, attivo tutto l'anno dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi per:

- richiedere informazioni sui servizi offerti in Convenzione;
- richiedere informazioni sulle modalità di attivazione della Convenzione;
- richiedere informazioni sulle modalità di compilazione degli Ordinatori di Fornitura.

La Ditta Aggiudicataria deve inoltre fornire a favore delle Aziende aderenti alla Convenzione un servizio di *call center* (che deve essere diverso da quello su indicato), attivo 24 ore su 24, per le operazioni di pronto intervento, per bonifiche ambientali da incidenti rilevanti, nonché per tutte le richieste e le esigenze anche urgenti riferite al servizio e per l'inoltro di reclami. Nella Relazione Tecnica dovranno inoltre essere riportate le modalità di gestione del *call center*, specificando le procedure per la gestione delle richieste dei reclami e l'eventuale utilizzo di sistemi che consentano di tracciarne lo stato, le persone incaricate e la risoluzione.

22 SERVIZIO DI REPORTISTICA

La Ditta Aggiudicataria, deve inviare all'Agenzia, su base trimestrale, entro 30 giorni solari successivi a ciascun trimestre di riferimento, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali; l'Agenzia può richiedere alla Ditta Aggiudicataria l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.

Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione può altresì essere effettuato dall'Agenzia anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, la Ditta Aggiudicataria, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio. In particolare i report trimestrali devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- nome dell'Azienda aderente;
- numero e valore dell'Ordinativo di Fornitura generato dal Sistema;

23 SERVIZIO DI ACCESSO DATI SU WEB

Al fine della pubblicazione nel portale www.intercent.it all'interno della sezione relativa alle Convenzioni quadro, la Ditta Aggiudicataria entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, si obbliga a consegnare all'Agenzia, le seguenti informazioni:

- il nominativo del referente della fornitura;
- il numero di telefono, fax e l'indirizzo e-mail del *call center*;
- descrizione dei contenitori offerti.

Attraverso il portale Intercent, le Aziende aderenti potranno:

- produrre il documento "Ordinativo di Fornitura";
- inviare l'Ordinativo di Fornitura in formato elettronico, firmato digitalmente alla Ditta Aggiudicataria;
- stampare copia cartacea dell'Ordinativo di Fornitura da firmare ed inviare alla Ditta Aggiudicataria via fax o posta (per le Aziende che non sono in possesso della firma digitale).

Alla Ditta Aggiudicataria verrà fornito un collegamento con il predetto Sito, anche al fine di ricevere gli Ordinativi di Fornitura e monitorare costantemente il data base degli Ordinativi .